



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 266

Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Abrogato dal 4 ottobre 2024 - versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	IV — Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Sezione	Seconda — Provviste di bordo dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-266-provviste-di-bordo-dei-veicoli-stradali-a-motore>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it